



# COMUNE DI CHIALAMBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 2 – 10070 CHIALAMBERTO (TO)

Tel. 0123 506701

Mail [info@comune.chialamberto.to.it](mailto:info@comune.chialamberto.to.it)

Pec [comchialamberto@pec.it](mailto:comchialamberto@pec.it)

**OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (BROKERAGGIO ENERGETICO)**

TRA

Il Comune di Chialamberto, codice fiscale n° 83002850010, in seguito indicato come Committente, rappresentato da Gabriele Castellini in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico

E

La società Master Service Group S.r.l. con sede in via Pretara 10, Atri (TE) Cap 64032, Partita Iva n. 02100330675 – REA n. TE202086, rappresentata dal sig. Martella Sonny indicata come Broker;

## STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Premesso** che l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l'opera del Broker è remunerata per il tramite delle Società fornitrici di Energia elettrica con le quali vengono stipulate o prorogate le forniture;

**Richiamata** la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo sezione di Pescara dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione";

**Visto** altresì L'art. 50 –comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"- (G.U. n. 77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n. 12);

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 22/05/2026 con la quale si è deliberato di "...impartire al responsabile dell'ufficio tecnico comunale apposita direttiva affinché individui apposita società o tecnico specializzato per l'incarico di broker energetico [...] al quale affidare l'attività di supporto all'amministrazione nella predisposizione della scelta dei fornitori di energia elettrica per il comune nel rispetto delle convenzioni Consip proponendo soluzioni integrative/migliorative rispetto a quest'ultime";

**Tenuto conto** del chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MEPA qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;

**Considerato che** la suddetta delibera prevede "Di demandare al responsabile del Settore Tecnico il compito di adottare gli atti necessari affinché si provveda al conferimento dell'incarico di Broker per le suddette categorie valutando la possibilità di costituire gruppi di acquisto di energia che consentano un ulteriore

risparmio per il Comune;

**Vista** la determina n° 43 del 22/05/2026 con la quale il responsabile del servizio tecnico ha individuato la società Master Service Group S.r.l. quale broker energetico cui affidare il servizio di brokeraggio e con il quale ha approvato il presente disciplinare d'incarico;

**Considerato** che la società Master Service Group S.r.l. in qualità di broker energetico nella fornitura di energia elettrica e in tutti servizi connessi, si impegna ad offrire la propria consulenza al comune erogando a titolo non oneroso per il comune tutti i servizi indicati nella presentazione della società;

Il comune, da parte sua, si impegna a:

- Non sottoscrivere contratti di fornitura di Energia elettrica prima di aver consultato il Broker
- Fornire al Broker la collaborazione da parte del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e corretto disbrigo di tutte le pratiche e formalità necessarie ai suddetti servizi.

### **1. Prerogative del Comune**

Restano d'esclusiva competenza del comune la valutazione e la decisione di merito alle varie proposte formulate dal broker

- L'adozione degli atti amministrativi necessari all'affidamento delle forniture
- La sottoscrizione di tutti i documenti contrattuali relativi alle forniture

### **2. Durata dell'incarico**

Il presente incarico ha una durata di 3 anni a partire dalla data di accettazione e può essere revocato con preavviso di 30 giorni qualora venissero meno le condizioni e le premesse per la costituzione del rapporto tra le parti.

Alla naturale scadenza il comune si riserva la facoltà di rinnovarlo per un uguale periodo.

### **3. Risoluzione anticipata**

Qualora il presente incarico non fosse espletato nei tempi e modi indicati, o in caso di gravi inadempienze della società e/o per attività svolta dalla società in contrasto con il presente disciplinare o con l'interesse dell'amministrazione comunale o con la normativa di settore è facoltà del comune darne risoluzione anticipata a mezzo di semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo e-mail o fax.

La risoluzione avrà effetto immediato dalla ricezione.

---

Data

22/05/2026

Il responsabile del servizio

GABRIELE CASTELLINI